



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
Area Lavori Pubblici

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA dei SISTEMI ANTINCENDIO
negli EDIFICI COMUNALI e SCOLASTICI
TRIENNIO 2019-2021**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Giaveno, Gennaio 2019

Il Progettista
(Arch Silvia Antonielli)

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Paolo Caligaris)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO	3
Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO	3
Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA.....	3
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
Art. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 7 - NORME REGOLATRICI.....	8
Art. 8 - MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
Art. 9 - PENALI	9
Art. 10 - SOPRALLUOGHI	9
Art. 11 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA.....	10
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. 13 - CONTABILITA', PAGAMENTI	10
Art. 14- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....	10
Art. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
Art. 16 – GARANZIE/CAUZIONI	11
ART. 17 POLIZZE ASSICURATIVE.....	11
Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
Art. 19 - MISURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	12
Art. 20 - SUBAPPALTO	13
ART. 21 - RESPONSABILITÀ E TUTELA DEI LAVORATORI	13
Art. 22 - NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	14
Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE	14
Art. 24 - SPESE	14
Art. 25 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
Art. 26 - ANTICIPAZIONE DELL'APPALTATORE	15
Art. 27 - REVISIONE PREZZI	15

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è l'affidamento del **servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio** (estintori, idranti, lampade di emergenza, porte di sicurezza, uscite di emergenza, sistemi di rilevazioni fumo e di evacuazione), negli edifici di proprietà comunale e negli edifici scolastici, (di cui all'allegato n. 1) per 36 mesi (triennio 2019-2021) con decorrenza dalla data di consegna del servizio e termine alla data del 31.12.2021.

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare per il periodo di validità del contratto (triennio 2019-2021):

- gli interventi necessari a garantire l'efficienza dei sistemi antincendio, mediante verifiche periodiche di legge e sostituzione della componentistica di impianto fino al valore massimo di € 150,00 caduno riconosciuto compreso nell'importo forfettario del canone;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, da liquidarsi a misura esclusi dal contratto forfettario e necessari per il funzionamento degli impianti e/o per la riparazione di guasti e/o sostituzione della componentistica rilevata anomala, facendo riferimento agli elenchi prezzi della Regione Piemonte edizione 2018, ai cui prezzi va applicato lo sconto presentato in offerta, e previa approvazione di preventivo sino al raggiungimento dell' importo extra canone fissato in € 20.000,00 all'anno.

La finalità principale è di garantire l'efficienza di detti sistemi e la rispondenza degli stessi ai requisiti funzionali e normativi.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data del relativo verbale di consegna. La scadenza sarà il 31 dicembre 2021. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

La prestazione del servizio ammonta complessivamente ad **€ 165.000,00**, al netto di IVA, così suddivisi:

- € 35.000,00/anno di cui 640,00 €/anno per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta al netto dell'IVA importo da considerarsi a corpo e identificato come importo canone annuale per il servizio di manutenzione ordinaria impianti antincendio edifici di proprietà comunale ed edifici scolastici
- € 20.000,00/anno al netto dell'IVA quale importo massimo da considerarsi a misura, con ribasso applicato all'elenco prezzi posto a base di gara identificato come importo extracanone per interventi di manutenzione straordinaria ;

quindi per **un importo a base di gara pari ad € 163,080,00** al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 1.920,00 oltre IVA, da ritenersi remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, e comprensivo degli oneri a carico dell'Appaltatore per l'espletamento del suddetto servizio.

Per la quantificazione degli interventi extracanone, si farà riferimento ai prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara e per le voci mancanti al Prezzario OO.PP. della Regione Piemonte ed. 2018 o ove non presenti ai prezzi desunti da una indagine di mercato sui quali sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Incidenza costo manodopera su canone triennale = € 36.750,00

Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia al disciplinare di invito.

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si rinvia al disciplinare di invito.

Art. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel controllo, nella revisione e nella manutenzione delle dotazioni e impianti antincendio presenti presso gli edifici comunali e scolastici elencati all'art. 1 al fine di conservare e preservare la massima sicurezza ed efficienza degli impianti stessi, nel completo rispetto delle normative vigenti in materia.

In particolare il Servizio per la parte a corpo soggetto a ribasso unico sull'importo posto a base di gara comprende le seguenti macroattività meglio dettagliate negli articoli successivi:

- la conduzione degli impianti: tale macroattività consiste nel sovrintendere, intervenire sul normale funzionamento degli impianti, attrezzature e componentistica al fine di garantire tutti i livelli prestazionali e di agibilità richiesti per legge;
- gli interventi di ripristino e/o manutenzione ordinaria per il ripristino funzionale di lieve entità, intendendosi per tali gli interventi di importo inferiore al valore di una franchigia, fissata in € 150,00 (Euro centocinquanta/00) ad intervento;
- monitoraggio e formale segnalazione di interventi necessari alla messa a norma degli impianti antincendio al fine di consentirne la programmazione e/o realizzazione a cura dell'Amministrazione – redazione stato di anomalia.

Il Servizio, inoltre, per la parte a misura comprende l'esecuzione di interventi **extra canone**, valutabili sulla base di un preventivo di costi "a misura", per la seguente casistica:

- interventi di manutenzione straordinaria per ripristino funzionale, intendendosi per tali gli interventi di ripristino di importo superiore al valore della franchigia di cui ai punti precedenti;
- altri interventi puntuali non espressamente riconducibili all'attività forfettaria, sempre che il costo relativo sia superiore al valore della franchigia individuata nell'importo di € 150,00.

I compensi comprendono tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessaria, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa; le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a qualunque altezza e profondità e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, le indicazioni della Direzione del Servizio e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente disciplinare.

Gli interventi cogenti di manutenzione ordinaria – parte a forfait – meglio descritti nell'allegato elenco prezzi stabiliti come segue, salvo più precise indicazioni fornite dalla Direzione del Servizio durante l'esecuzione dell'appalto:

ESTINTORI

- integrazione o sostituzione di estintori o componenti mancanti o danneggiati compreso lo smaltimento del materiale sostituito;
- interventi ai sensi della norma UNI 9994, "Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione". Questa norma indica la periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione, oltre le indicazioni riportate sul libretto di uso e di manutenzione:
- **sorveglianza** con i seguenti accertamenti:
 - l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
 - l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
 - l'estintore non sia manomesso;
 - i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
 - l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
 - l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.);
 - l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; - se carrellato abbia le ruote funzionanti;
- il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato

Tutte le eventuali anomalie riscontrate devono essere subito eliminate.

- **controllo semestrale con timbratura del cartellino** (UNI 9994) da parte di personale specializzato esterno per la verifica dello stato di efficienza e manutenzione dell'estintore consistente in:

- controllo che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
- controllo che l'estintore sia chiaramente visibile e utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli
- controllo che l'estintore non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza
- controllo che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili
- controllo che l'indicatore di pressione, se presente, indichi in valore di pressione compreso all'interno del campo verde
- verifica manometri, manichette estintori, coni, pulsanti e spine di sicurezza delle valvole
- controllo che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili; le anomalie riscontrate devono essere eliminate
- controllo che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto
- controllo che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato
- verifica della data di scadenza del collaudo
- compilazione del cartellino di avvenuta verifica e firma del libretto di sicurezza dell'edificio
- sostituzione di tutti i pezzi di ricambio degli estintori quali: valvole, manometri, pistoncini ecc, escluse le manichette gommate

- **revisione** comprensiva della ricarica (triennale per estintori a polvere, in conformità norme UNI per altri tipi di estintore);

- **collaudo** tramite verifica della stabilità dell'involucro con prova idraulica.

- La periodicità del collaudo è:

- estintori a CO₂: frequenza stabilita dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti, *attualmente 10 anni*;

- altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): *6 anni*;

- altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): *12 anni*;

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

Tipo Estintore	Frequenza delle manutenzioni			
	Sorveglianza	Controllo	Revisione	Collaudo
manutenzione a cura di:	personale interno all'azienda	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato
polvere	Mensile	6 mesi	36 mesi	6 anni (se non CE) 12 anni (se CE)
CO ₂	Mensile	6 mesi	60 mesi	10 anni
schiuma acqua	Mensile	6 mesi	18 mesi	6 anni (se non CE) 12 anni (se CE)

RETE IDRANTI e NASPI

La norma di riferimento per la manutenzione degli idranti e naspi è la UNI EN 671/3 che indica le periodicità degli interventi e le modalità d'esecuzione, siano essi a muro, sottosuolo o soprassuolo, e dei naspi.

Le fasi di manutenzione sono diverse:

- **sorveglianza**, che consiste in un intervento periodico di verifica della presenza o meno, su idranti e naspi, di segni di manomissione, ne controlla l'accessibilità eliminando eventuali ostacoli. L'intervento di sorveglianza verifica, inoltre, che siano presenti tutti i componenti dei naspi e degli idranti e che le cassette di corredo siano complete di tutti gli accessori;
- **controllo di idranti e naspi semestralmente con timbratura del cartellino**, con verifica che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili, la localizzazione sia chiaramente segnalata, i ganci per il fissaggio siano adatti allo scopo oltre che fissi e saldi, non vi siano segni di danneggiamento nella cassetta e che i portelli della stessa si aprano agevolmente.
- integrazione o sostituzione di componenti mancanti, danneggiati o comunque inadeguati in base alla normativa;
- controlli annuali di verifica del buono stato di manutenzione delle tubazioni, guarnizioni, etc.

I controlli semestrali su estintori ed idranti sono comprensivi di:

- controllo di tutto il materiale antincendio (estintori, idranti, impianti);
- verifica dello stato di carica degli estintori;
- verifica di manometri, manichette estintori, coni, valvole;
- sostituzione di tutti i pezzi di ricambio degli estintori quali valvole, manometri, pistoncini, ecc (escluse manichette gommate, compensate a parte);
- controllo data di scadenza dei collaudi e degli estintori;
- controllo delle manichette e degli idranti e verifica della presenza dell'acqua;
- compilazione del cartellino di avvenuta verifica e firma del libretto di sicurezza dell'edificio.

LAMPADE DI EMERGENZA

Le verifiche di funzionamento devono essere effettuate in conformità alla CEI EN 50172:2006. Esse consistono nell'effettuazione, in aggiunta alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal costruttore (foglio di istruzioni) e/o dall'installatore, delle seguenti operazioni:

_verifiche periodiche , di funzionamento e di autonomia;

_manutenzione periodica su base semestrale ;

_revisione deve essere previsto un processo di revisione che consiste nel verificare e rendere efficienti i dispositivi che realizzano l'impianto di illuminazione e segnalazione di sicurezza,

_registro che deve essere redatto conforme alla legislazione vigente con una struttura tale da poterlo utilizzare per più interventi e per più anni. Sul registro devono inoltre essere riportate le seguenti informazioni:

- a) data di messa in funzione dell'impianto di illuminazione di emergenza e documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso;
- b) numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza;
- c) estremi di identificazione del manutentore;
- d) firma leggibile del manutentore.

– verifiche relative agli apparecchi di illuminazione sia autonomi sia con alimentazione centralizzata:

a)stacco alimentazione dal quadro elettrico di piano o dell'edificio;

b)verifica dell'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi, verifica accensione delle lampade di emergenza e controllo mantenimento accensione;

b) verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati;

c) controllo della corretta installazione;

c) verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;

d) verifica dell'integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità;

e) verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento), verifica stato generale delle lampade;

- f) verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati;
- g) in caso di mancato funzionamento, tentativo di individuazione del guasto (neon, gruppo batterie ecc).;
- h) sostituzione delle batterie in caso di mancata funzionalità (autonomia);

– verifiche relative alle sorgenti di alimentazione centralizzata:

- g) verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello/display del gruppo soccorritore;
- h) verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;
- i) verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.

– interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata:

- g) serraggio delle morsettiere e delle connessioni,
- h) pulizia delle batterie ed ingrassaggio morsetti,
- i) pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.

E' compreso nel canone un intervento per edificio e/o impianto a richiesta annuale da esigenze d'ufficio.

CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO e USCITE DI SICUREZZA

- ingrassaggio perni e cerniere;
- registrazione molle;
- registrazione di eventuali chiudiporta;
- controllo funzionamento gruppo maniglie (maniglioni antipanico uscite di sicurezza);
- controllo serrature;
- verifica di tutti gli eventuali automatismi di comando, es: chiudiporta, regolatori di chiusura, magneti di sgancio etc;
- verifica che le porte siano apribili facilmente;
- verifica che le guarnizioni dei bordi siano in grado di garantire la tenuta dei fumi;
- verifica che nessun dispositivo non automatico (barre, ganci etc..) tenga le porte in posizione di apertura;
- verifica che
- le porte e gli spazi adiacenti siano tenuti liberi e ben puliti.

CONTROLLO IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI/GAS E PULSANTI ALLARME

E' richiesta la corretta verifica e manutenzione degli impianti di rivelazione ed allarme incendio, ai sensi della norma UNI 11224: "Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi". Tale norma identifica le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, da eseguirsi a scadenza semestrale, la manutenzione e la revisione dei sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio. Per la verifica dell'efficacia dell'impianto di rilevazione fumi è richiesto l'adempimento ai sensi della norma UNI 9795.

I controlli dovuti risultano articolati nelle seguenti attività :

- controllo dello stato di efficienza della centrale e di tutte le sue funzioni;
- controllo dello stato di efficienza delle batterie tampone;
- controllo delle zone in attività con relativi rivelatori e/o pulsanti e/o barriere lineari;
- controllo della sensibilità dei rilevatori e/o barriere lineari;
- controllo funzionalità degli allarmi ottici e acustici;
- controllo funzionalità dei pulsanti manuali;
- controllo degli eventuali sganci (magnetici chiudi porte, condizionatori, evacuatori fumo, sganci elettrici, etc.);
- controllo alimentazione elettrica centrale;
- controllo serrande e rivelatori termico ottico;
- per le operazioni eventualmente non citate si fa riferimento alla norma specifica.

E' compreso nel canone un intervento per edificio e/o impianto a richiesta annuale da esigenze d'ufficio.

CONTROLLO SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMO E CALORE

- controllo dello stato di efficienza della centrale e di tutte le sue funzioni;
- prova apertura manuale E.F.C. (se possibile);
- pesatura bomboletta CO₂;
- sostituzione ampolla termosensibile (se necessario);
- verifica spillo e molla valvola termica;
- verifica scatto valvola termica;
- lubrificazione organi in movimento;
- verifica stato complessivo dell'apparecchio;
- verifica apertura automatica degli E.F.C. con simulazione incendio su richiesta del cliente (in tale occasione si rende necessaria la sostituzione delle bombolette CO₂, delle ampole e delle cariche pirotecniche degli E.F.C. provati).

I controlli e gli interventi in genere dovranno avvenire ai sensi della norma UNI 11224/2011, UNI 671/2003, UNI 10779, UNI 11222/2006, DM 10/03/1998, DPR 37/1998 e DPR 151/2011 e normativa vigente.

Le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente annotate ed eliminate, se è possibile, con un'azione correttiva immediata; diversamente, nel caso di interventi superiori alla franchigia di € 150,00 devono essere tempestivamente segnalate al responsabile del servizio per la loro programmazione.

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato in possesso di adeguata formazione e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.ADEMPIMENTI.

Delle verifiche e di tutti gli interventi effettuati, la Ditta Aggiudicataria deve trasmettere **entro 24 ore dai singoli interventi un verbale da allegare al registro dei sistemi antincendio**, inerente:

- le prove eseguite;
- i guasti e le relative cause;
- l'esito delle verifiche periodiche;
- nota degli eventuali lavori svolti sull'impianto.

Gli edifici oggetto di intervento sono riportati nell'allegato n. 1.

Detto **elenco è puramente indicativo** e **potrà subire modifiche e integrazioni durante il corso dell'appalto su semplice comunicazione del Responsabile del Procedimento.**

Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale esperto, come previsto dal D.M. 07/01/2005, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 10/03/1998.

Nessuna eccezione potrà essere di seguito sollevata dall'Appaltatore per errata interpretazione o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali.

Art. 7 - NORME REGOLATRICI

Il presente appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- dalle vigenti norme di legge e regolamento in materia di amministrazione e contabilità dei contratti pubblici;
- dalle vigenti norme di legge in materia di prevenzione incendi, in particolare il D.M. 10/03/1998, il D.M. 07/01/2005 e le singole regole tecniche delle attività soggette a rilascio di certificato di prevenzione incendi.

Art. 8 - MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La consegna del servizio potrà sotto riserve di legge, secondo i casi previsti da normativa vigente in materia di appalti pubblici.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare la propria reperibilità presso il recapito da essa indicato durante il normale orario lavorativo di tutti i giorni, festivi esclusi.

In particolare l'Appaltatore dovrà comunicare un numero telefonico fisso, un numero cellulare e un numero fax, a cui fare riferimento per le ordinazioni urgenti che verranno impartite dalla Direzione del Servizio, che avrà facoltà di richiedere tutti gli interventi di cui all'art.4.

Per le verifiche periodiche dovrà essere programmato con la Direzione del Servizio un calendario delle operazioni e queste dovranno essere intraprese entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'ordinativo o dalla scadenza fissata da calendario, nel rispetto delle scadenze di legge.

Nei casi di **particolare urgenza**, che saranno documentati dalla Direzione del Servizio, l'Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire l'intervento **entro 12 ore dalla chiamata**; negli altri casi entro le 48 ore.

La Direzione del Servizio avrà facoltà di esigere, ove lo ritenga opportuno per motivi di particolare urgenza, che l'intervento venga effettuato in qualsiasi orario, giorni festivi inclusi; tale prestazione sarà compensata esclusivamente secondo i prezzi da contratto.

La Direzione del Servizio avrà facoltà di fissare, ove lo ritenga opportuno, per ogni ordinativo un termine di ultimazione del servizio o di consegna delle forniture ordinate, ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta. L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di personale sufficiente ad compiere qualsiasi tipo di intervento per la durata dell'intero appalto.

Ultimato il servizio, la Direzione del servizio procederà alla visita e alle verifiche di constatazione; l'Impresa sarà in obbligo di fornire senza diritto a compenso le prestazioni per i lavori di scoprimento e conseguente ripristino.

Art. 9 - PENALI

La mancata ottemperanza delle norme tecniche nell'esecuzione delle verifiche semestrali dei sistemi antincendio o di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare sarà sanzionata con una penale da 100,00 € (euro cento/00).

La penale per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato dai singoli ordinativi per l'esecuzione degli interventi è stabilita in € 50,00 (euro cinquanta/00).

La penale per ogni ora di ritardo sul termine assegnato dai singoli ordinativi per l'esecuzione degli interventi, nei casi di particolare urgenza, è stabilita in € 30,00 (euro trenta/00).

Le succitate penali saranno applicate con deduzione dall'importo degli stati di avanzamento contrattuali. L'unica formalità richiesta per l'applicazione della penalità è la contestazione dell'infrazione commessa, da evidenziarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite fax e, l'assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali note giustificative.

Qualora gli interventi risultino effettuati con materiale scadente e comunque non conforme a quanto richiesto dalla Direzione del servizio oppure siano eseguiti in modo non corretto, la Ditta sarà tenuta a rifarli nel termine indicato dalla Direzione del servizio, fatto salvo quanto disposto al commi precedenti.

I lavori di manutenzione straordinaria dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Direzione del Servizio, previa approvazione di specifico computo metrico.

Art. 10 - SOPRALLUOGHI

La ricognizione di tutti i luoghi/edifici oggetto di appalto, nessuno escluso, è obbligatoria.

La ricognizione dei luoghi/edifici dovrà essere svolta con accompagnamento di personale comunale dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa, oppure da persona munita di procura.

L'orario del sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio Lavori Pubblici (011 9326461).

Art. 11 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente disciplinare, la Stazione Appaltante, potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, alla Ditta Aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio dell'appalto, con rivalsa delle spese sulla Ditta medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili per l'eventuale risarcimento dei danni.

Per l'esecuzione d'ufficio la Stazione Appaltante potrà avvalersi di qualsiasi impresa o provvedere direttamente.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice rifiutasse di eseguire gli interventi o violasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente disciplinare, la Stazione Appaltante potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La Stazione Appaltante potrà altresì risolvere il contratto, in danno e a maggiori spese dell'appaltatore, quando le penali abbiano raggiunto un numero complessivo pari a 5 (cinque).

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all'effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli interventi effettuati sino al momento della risoluzione.

Art. 13 - CONTABILITA', PAGAMENTI

Il servizio verrà contabilizzato:

- **a corpo**, con cadenza semestrale per l'importo del canone a fronte della consegna della documentazione comprovante le verifiche periodiche di legge e a fronte di fattura e DURC in regola;
- **a misura in unica soluzione a seguito di esecuzione dei lavori** per gli importi extracanone sino alla concorrenza di € 20.000,00 a fronte di preventivi approvati e interventi effettuati e certificati e a fronte di fattura e DURC in regola.

Per la contabilizzazione degli interventi extracanone del servizio l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione del servizio elenco dettagliato di ogni singolo intervento eseguito, entro 48 ore dall'ultimazione.

A servizio ultimato la Direzione del servizio emetterà un Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto.

Art. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario del servizio dichiara di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, assumendosi i seguenti obblighi:

Art. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti occupati nei lavori in oggetto del presente contratto.

L'impresa è obbligata ad assicurare i propri dipendenti con le modalità stabilite dalle vigenti Leggi.

L'impresa è responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi, persone o cose, durante l'esecuzione degli interventi, ed è tenuta ad assumere tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni, ai sensi della normativa vigente, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune, il Responsabile del Procedimento e la Direzione del Servizio.

L'impresa trasmette all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione dovuta in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo D. Lgs 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'ufficio del Responsabile del Procedimento, o ad esso segnalata, il Responsabile del Procedimento comunicherà all'impresa, e del caso, anche all'Ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata e procederà a una sospensione del pagamento degli interventi non ancora liquidati, accantonando così le somme a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi prescritti sono stati interamente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo di risarcimento.

Art. 16 - GARANZIE/CAUZIONI

Dovranno essere presentate le garanzie ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.

La **cauzione provvisoria** sarà prestata nella misura stabilita dall'art.93 del D. Lgs. 50/2016 (**2% dell'importodel servizio**) mentre la **cauzione definitiva** sarà prestata nella misura stabilita dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (**10% dell'importo del servizio**).

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il Certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 dicembre 1981 n. 741 e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982 n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.

La cauzione stessa potrà essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inottemperanza o inadempienza contrattuale nei modi e termini previsti dalla Legge.

Facoltà della stazione appaltante di disporre della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza anche solo parziale degli obblighi contrattuali.

ART. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 l'esecutore del servizio è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La copertura dei rischi dovrà riguardare:

- a) RC verso terzi per quanto oggetto del presente Capitolato. Nell'ambito di tale voce dovranno essere compresi:
 - i danni provocati alle opere o impianti per danni di esecuzione e responsabilità civile verso

terzi, con decorrenza dalla data di consegna e cessazione alla data di riconsegna degli impianti.

- i danni provocati dalle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni, nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
- i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e/ o scarico, ovvero in sosta, nell'ambito di esecuzione dei lavori;

b) RC a copertura di ogni tipo di danno da contaminazione (inquinamento e correlativi danni a persone e cose) conseguenti a eventi accidentali - dalle attività oggetto di appalto, all'interno ed all'esterno degli edifici oggetto di appalto.

c) RC per incendio. Limitatamente alle attività eseguite presso la S.A., o terzi a lui collegati, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad incendio dovuti a responsabilità dell'Appaltatore, con sottolimita a tale titolo non inferiore a euro 500.000,00

La polizza assicurativa non esime l'Appaltatore dall'adozione, nella realizzazione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restandone sollevata la S.A. nonché il suo personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

La copertura della suddetta polizza dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli Assicurati.

I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 cod. civ., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

Le polizze di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna delle attività, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Caligaris responsabile Area tecnica della Città di Giaveno.

Art. 19 - MISURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In particolare, il servizio oggetto del presente Disciplinare Tecnico è soggetto a quanto disposto dal Testo Unico in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Al presente appalto, trattandosi di servizi, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, inerenti i cantieri di lavori temporanei o mobili.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le medesime disposizioni dovranno essere assunte anche in caso di subappalto.

Nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si prescrive, quale misura da adottare per eliminare le interferenze fra il presente servizio e le attività svolte negli immobili comunali oggetto di appalto, l'esecuzione degli interventi manutentivi in orari in cui non è prevista la presenza del pubblico in detti immobili e lontano dal personale ivi impegnato nelle attività. Tale misura è attuabile, poiché le scadenze delle verifiche semestrali, nei mesi di giugno e di dicembre, consentono di intervenire in periodi in cui l'attività delle unità produttive si riduce, in particolare quella scolastica. Qualora si verificassero delle situazioni per cui non è ammissibile effettuare le manutenzioni senza rispettare le succitate prescrizioni, prima dell'esecuzione degli interventi in questione, il datore di lavoro committente provvederà a redigere il documento unico di valutazione

dei rischi (DUVRI). A tal fine, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio l'Appaltatore consegnerà alla Direzione del Servizio il documento di valutazione dei rischi (DVR) della propria impresa, nonché successivamente gli eventuali aggiornamenti.

In caso di subappalto, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs 50/2016, oltre alle disposizioni del D.Lgs 81/2008.

Il Direttore Tecnico dell'Impresa Aggiudicataria è responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro del piano da parte di tutte le imprese o lavoratori autonomi subappaltatori impegnati nell'esecuzione del servizio.

Art. 20 - SUBAPPALTO

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i

Art. 21 - RESPONSABILITÀ E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o prescrizioni inesatte e arrecati - per fatto proprio o dei propri dipendenti o di terzi di cui esso si avvale, sia a cose della S.A. che di altre Ditte o Terzi presenti negli edifici oggetto dell'appalto.

La responsabilità dell'Appaltatore verrà estesa ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nella gestione ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per mancato tempestivo intervento in caso di emergenza. Prima della firma del contratto e della consegna degli impianti l'appaltatore dovrà presentare il proprio Piano per la Sicurezza dei lavoratori, in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08.

Qualora, per la riparazione dei danni di cui sopra si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e, così pure il risarcimento di eventuali danni provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, delle leggi in materia di opere pubbliche o delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto segnalando all'Impresa un termine perentorio entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato. In mancanza, la S.A. si riserva le seguenti facoltà, da esercitarsi senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni:

- gestire direttamente, a mezzo di personale proprio e con esclusione di tutto il personale dell'Appaltatore, uno o più impianti che risultassero condotti in maniera irregolare;
- far eseguire in proprio, previa contestazione in contraddittorio delle circostanze di fatto, le occorrenti opere di manutenzione e revisione dei singoli impianti o di parti di essi;
- commissionare direttamente l'acquisto degli attrezzi o dei materiali occorrenti per la condotta e la manutenzione degli impianti.

Tutte le spese occorse all'Amministrazione in applicazione di quanto sopra detto saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e attestazione della regolare esecuzione dei lavori incaricato dalla S.A., giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.Lgs. 81/08.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'appaltatore, restando sollevata la S.A.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla S.A., prima dell'effettivo inizio delle attività oggetto di appalto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, corredato dalla relativa documentazione.

Prima della consegna degli impianti la S.A. promuoverà azioni di cooperazione e coordinamento con l'Appaltatore (e gli eventuali subappaltatori), al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto, attraverso riunioni, sopralluoghi verbalizzati tra le parti e recepite all'interno del Documento Unico di

Art. 22 - NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore del servizio, o un suo assistente, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica degli interventi (anche durante lo svolgimento del servizio); qualora su richiesta effettuata dalla Direzione del servizio almeno 24 ore prima, l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni 5 e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno tratti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.

Per gli interventi extracontratto l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno al funzionario responsabile di provvedere in contraddittorio a quelle misure e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere del servizio, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Le misurazioni verranno eseguite sulla base dei rapporti compilati dall'Impresa e consegnati alla Stazione Appaltante, entro la giornata di esecuzione dell'intervento.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

La S.A. potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile della S.A.;
- per grave inosservanza di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del contratto in tutto o in parte, anche di fatto, ad altri senza esplicita autorizzazione da parte del comune;

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento, comunica mediante raccomandata A.R. all'appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto al Responsabile del Procedimento medesimo entro il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento totale della cauzione prestata dall'appaltatore, salvo il diritto della S.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso di risoluzione, la S.A. potrà avvalersi di tutto il materiale di pertinenza dell'appaltatore, per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assunto, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

Art. 24 - SPESE

Le spese di bollo, trascrizione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o di riconsegna ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell'Appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. ed ogni altra imposta che per legge sarà posta a carico della S.A.

Art. 25 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l'intervento del responsabile del procedimento, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata r/r.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.i così come coordinato con il dlgs 56/2017 e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019) e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

E' esclusa la camera arbitrale.

Art. 26 - ANTICIPAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi del all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i così come coordinato con il dlgs 56/2017 e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019), l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento viene calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 27 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi, facoltà prevista dall'art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i così come coordinato con il dlgs 56/2017 e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019).

